

Milano, 11 marzo 2026

## GIUSTIZIA REGIONALE

Alle società ed enti interessati  
Loro sedi

### NOTIZIARIO N° 17 Stagione 2025/2026

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL SETTORE PALLANUOTO

#### CAMPIONATO PALLANUOTO SERIE C MASCHILE

#### **PROJECT SPORT vs BUSTO PALLANUOTO del 7/3/2026**

Il Giudice Sportivo Regionale,

-letto il verbale dell'arbitro;

-letta la segnalazione trasmessa via Pec in data 9/3/2026 alle ore 18.29 da Crespi Andrea tecnico tesserato per la società Busto Pallanuoto;

-presa visione del video trasmesso nei termini regolamentari via Pec in data 9/3/2026 alle ore 18.29 da Crespi Andrea tecnico tesserato per la società Busto Pallanuoto;

-visto l'art. 13 bis del Regolamento di giustizia sportiva che regola l'acquisizione e l'utilizzo della prova audiovisiva;

-ritenuto che il video trasmesso dalla società Busto Pallanuoto, anche per la coerenza delle immagini rispetto agli ulteriori elementi probatori acquisiti da questo Ufficio, non pone dubbi circa la sua genuinità tecnica;

-rilevato che, secondo quanto riportato nel verbale dell'arbitro, subito dopo il fischio finale si scatenava una rissa durante la quale alcuni giocatori della Project Sport (in particolare Fasanella Ivan, Germano Simone e Rutigliano Marco) andavano ad attaccare alcuni giocatori della Busto Pallanuoto, cercando di colpirli, nonostante il capitano della Busto Pallanuoto Gennari Gabriel invitasse i suoi compagni a stare zitti e a uscire dall'acqua;

-rilevato che nel corso di tale rissa l'atleta Fasanella Ivan (Project Sport) tirava un calcio sul viso all'atleta Re Andrea (Busto Pallanuoto);

-rilevato che durante tali tafferugli alcune persone presenti sulle tribune non immediatamente riconoscibili dall'arbitro, e quindi non autorizzate, raggiungevano indebitamente il piano vasca;

-osservato che il dirigente della Busto Pallanuoto Cattino Sandro attirava l'attenzione dell'arbitro sul fatto che una di tali persone non autorizzate aveva colpito con un pugno sul volto l'allenatore della Busto Pallanuoto Crespi Andrea;

- rilevato che tale circostanza trova piena conferma dal video acquisito agli atti, ove un soggetto vestito di nero, pacificamente riconducibile alla Società ospitante, aggrediva l'allenatore colpendolo con un pugno di inaudita violenza, per poi essere allontanato da altri soggetti;
- osservato che lo stesso Crespi Andrea chiedeva l'intervento di un'ambulanza;
- osservato che l'arbitro chiedeva all'addetto dei 30 secondi di chiamare i Carabinieri;
- rilevato che Crespi Andrea veniva visitato dal medico di servizio che rilevava la presenza di un livido e ne consigliava il ricovero in pronto soccorso;
- osservato che in pochi minuti giungeva sul posto una pattuglia dei Carabinieri che procedeva a raccogliere testimonianze sull'accaduto;
- rilevato che l'arbitro allontanava dalla postazione del medico di servizio il dirigente della Project Sport Capobianco Marco, il quale, dopo essersi avvicinato a Crespi Andrea lo minacciava proferendo la frase "se voglio, la faccia te la spacco";
- osservato che il giorno 8/3/2026 Crespi Andrea si recava al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano (MI), dove veniva sottoposto a TC all'encefalo e al massiccio facciale, con diagnosi di contusione della faccia e del cuoio capelluto;
- osservato che il giorno 8/3/2026 Crespi Andrea si recava nella caserma dei Carabinieri di Busto Arsizio (VA) e sporgeva denuncia-querela per quanto sopra descritto;
- rilevato che l'arbitro constatava la totale passività di fronte a tutti gli avvenimenti sopra descritti del dirigente di servizio della Project Sport;
- ritenuto che il comportamento indisciplinato e violento di un sostenitore di chiara parte Project Sport, di cui la Società risponde ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Regolamento di Giustizia Sportiva (essendosi i fatti svolti all'interno dell'impianto durante l'incontro), giustifichi la sanzione di cui al dispositivo, trattandosi di condotte che devono rimanere estranee alle competizioni sportive, anche in considerazione dei gravi rischi per la sicurezza, l'ordine pubblico e l'immagine della pallanuoto e della Federazione italiana nuoto;
- ritenuto che il comportamento di Capobianco Marco (dirigente di Project Sport), il quale anziché intervenire per riportare la calma, minacciava l'allenatore della squadra avversaria mentre quest'ultimo era sottoposto alla valutazione del medico di servizio, integri all'evidenza una grave violazione dei "principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza morale che devono sempre ispirare i comportamenti delle società affiliate e dei soggetti tesserati", ai sensi dell'art. 17 Regolamento di Giustizia Sportiva;
- ritenuto che il comportamento di Fasanella Ivan, Germano Simone e Rutigliano Marco (giocatori di Project Sport), i quali aggredivano alcuni giocatori della Busto Pallanuoto, cercando di colpirli e, nel caso di Fasanella, sferrando un calcio in faccia a un avversario, integri all'evidenza una grave violazione dei "principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza morale che devono sempre ispirare i comportamenti delle società affiliate e dei soggetti tesserati", ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva;

-osservato che, ai sensi dell'art. 15 delle Norme Organizzative Generali della Pallanuoto, "la Società ospitante è responsabile, in conformità alle previsioni contenute all'art. 23 del Regolamento di Giustizia Sportiva, del mantenimento dell'ordine pubblico e in particolare risponde dei comportamenti dei propri sostenitori" e "le omesse o trascurate cautele circa l'approntamento di misure ideonee a garantire anche l'integrità fisica e l'incolumità degli arbitri e della squadra ospite (...) sono sanzionate con un'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000 e la squalifica del campo per uno o più turni";

-osservato che nessun addebito può essere mosso alla Busto Pallanuoto per i fatti di cui sopra, dato che i suoi sostenitori, i suoi dirigenti, i suoi tecnici e i suoi atleti non risultano avere assunto comportamenti indisciplinati;

-ritenuto infine che, stante l'utilizzo di due campi di gara ufficiali da parte della società Project Sport (Treviglio e Leini), in considerazione di evidenti ragioni di sicurezza e di necessaria afflittività della sanzione, la squalifica del campo di cui al dispositivo vada estesa a entrambi i campi gara designati quali principali per la corrente stagione (con obbligo di disputare gli incontri a porte chiuse nella piscina che verrà individuata ex art. 4.10 delle Norme Generali Organizzative Pallanuoto).

P.Q.M.

Visti gli articoli 17 e 23 del Regolamento di Giustizia Sportiva e gli articoli 15 e 4.10 delle Norme Organizzative Generali della Pallanuoto, così provvede:

OMOLOGA il risultato dell'incontro;

IRROGA, ai sensi dell'art. 15 delle Norme Organizzative Generali della Pallanuoto, alla Società PROJECT SPORT un'AMMENDA di euro 3500,00 e la SQUALIFICA DEL CAMPO DI GARA (come precisato in premessa) PER QUATTRO GIORNATE DI CAMPIONATO CON OBBLIGO DI DISPUTARE GLI INCONTRI A PORTE CHIUSE in relazione al comportamento dei propri sostenitori e dei tesserati;

DISPONE la SOSPENSIONE DA QUALSIASI ATTIVITÀ FEDERALE SINO AL 30 GIUGNO 2026 del dirigente CAPOBIANCO Marco (PROJECT SPORT), giusti i motivi di cui in premessa;

DISPONE la SQUALIFICA di SETTE GIORNATE dell'atleta FASANELLA Ivan (PROJECT SPORT), giusti i motivi di cui in premessa;

DISPONE la SQUALIFICA di CINQUE GIORNATE degli atleti GERMANO Simone e RUTIGLIANO Marco (PROJECT SPORT), giusti i motivi di cui in premessa;

DISPONE la SQUALIFICA DI DUE GIORNATE dell'atleta CAPOBIANCO Eduardo (PROJECT SPORT) per gioco violento e un'AMMENDA di euro 200 alla società PROJECT SPORT;

DISPONE la SQUALIFICA DI UNA GIORNATA degli atleti SCARPARI Simone (PROJECT SPORT) e BENEDETTI Mattia (BUSTO PALLANUOTO) per gioco scorretto;

DISPONE l'AMMONIZIONE CON DIFFIDA del tecnico DEL GIUDICE Gaetano (PROJECT SPORT) per proteste nei confronti dell'arbitro.

II G.S.R.